

Repubblica Italiana
COMUNE DI GAETA

CONTRATTO

OGGETTO: Realizzazione dell'area di parcheggio pubblico in Piazza Risorgimento nel Comune di Gaeta - CIG 7788622E30

VALORE CONTRATTO: € 404.233,48, esclusa IVA al 10% per € 40.423,35, per oneri della sicurezza € 13.796,36, per complessivi € 444.656,83.

DITTA: Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S., con sede legale ad Itri (LT) in Via Primo Maggio n. 5, - P.IVA 02209980594 – fuscominelio@pec.it

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Gaeta e nella Residenza Comunale ubicata in P.zza XIX Maggio, n. 10

AVANTI DI ME

Avv. Antonella Marra, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c del D.lgs. 18-08-2000 n. 267, giusto Decreto Sindacale Prot. n. 001922 del 14/01/2019, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge

SONO COMPARSI

Da una parte l'Ing. Massimo Monacelli, nato a Fondi (LT) il 06/05/1968 ed ivi residente in Via Mola della Corte n. 25, C.F. MNCMSM68E06D662S, in qualità di Dirigente del Dipartimento Cura, Qualità del Territorio, Sostenibilità Ambientale del Comune di Gaeta, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (C.F. del Comune di Gaeta n. 00142300599), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. 003527 del 23/01/2019, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";



FUSCO
di Fusco Minelio & C. s.a.s.
Via 1 Maggio, 5 - 04120 ITRI (LT)
C.F./P.IVA 02209980594



Dall'atra il Sig. Fusco Minelio, nato a Formia (LT) il 12/07/1975, residente a Itri (LT), in Via I Maggio, n. 7 C.F. FSCMNL75L12D708U, il quale, nella qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO, giusta certificazione camerale di Latina doc. n.PV3708048 del 17/09/2019, in atti al prot. n. 47109 del 25/09/2019, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S., con sede legale ad Itri (LT) in Via Primo Maggio n. 5, - P.IVA 02209980594 – fuscominelio@pec.it.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Delibera di C.C. n. 312 del 06/12/2018, esecutiva per legge, veniva approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di cui in oggetto;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 348/CTA del 17/12/2018, esecutiva per legge, si è attivata la procedura di gara per l'affidamento dei predetti lavori, da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza, CUC, comune capofila Formia, di tipo aperta con aggiudicazione da definirsi tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, e venivano approvati altresì gli atti e lo schema del presente contratto;

Che con Determinazione della CUC n. 1587 del 09/08/2019 veniva approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Società Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S., con sede legale ad Itri (LT) in Via Primo Maggio n. 5, - P.IVA 02209980594 – fuscominelio@pec.it.;

Che con nota prot. n. 47041 del 24/09/2019 la CUC ha trasmesso copia del verbale di chiusura del procedimento con l'attestazione dell'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché copia dei verbali di gara;



Che con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 24/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, la procedura di gara venivano aggiudicata all'Impresa Società Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S., con sede legale ad Itri (LT) in Via Primo Maggio n. 5, - P.IVA 02209980594 – fuscominelio@pec.it., e affidati i primi due lotti per un importo pari ad € 319.901,17, esclusa IVA al 10% per € 31.990,11, per oneri della sicurezza € 13.796,36, per complessivi € 351.891,17 ;

Che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 910 del 24/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, alla ditta aggiudicataria Società Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S., con sede legale ad Itri (LT) in Via Primo Maggio n. 5, - P.IVA 02209980594 – fuscominelio@pec.it., venivano affidati i lavori del terzo e ed ultimo lotto per un importo pari ad € 84.332,42, esclusa IVA al 10% per € 8.433,24, per complessivi € 92.765,66;

Che pertanto l'importo netto dei lavori affidati alla Società Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S. è di € 404,233,48, IVA esclusa al 10% di € 40.423,35, per complessivi € 444.656,83.

Che per l'appalto di lavori di cui trattasi si dà atto di quanto segue:

Che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva, DURC, doc. n. INPS_17325418 da cui risulta che l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;

Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 63221 del 13/12/2019 le dichiarazioni sostitutive antimafia del rappresentante legale e dei soci della Società Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S.;

Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. 63221 del 13/12/2019 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla non esistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario



giudiziale sia per il rappresentante legale che per la Società Fusco di Fusco Minelio & C. S.A.S.;

Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 47109 del 25/09/2019 la seguente documentazione:

- La certificazione camerale di Latina doc. n.PV3708048 del 17/09/2019;
- La certificazione del casellario giudiziale del Ministero della Giustizia del rappresentante legale socio accomandatario Sig Fusco Minelio n. 4444686/2019/R del 13/08/2019, con esito negativo;
- la certificazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato amministrativo del Ministero della Giustizia n. 4588234/2019/R del 24/09/2019 per la Società come costituita, con esito negativo;
- Certificato di regolarità fiscale n. 4040915 del 17/09/2019;

Che l'Amministrazione, attraverso la BDNA ha presentato richiesta 'di "comunicazione Antimafia" ai sensi dell'art. 87 e ss. del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i., in atti al prot. n. PR_LTUTG_Ingresso_0040591_20190917, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite risultino positive, senza che la Società affidataria come sopra costituita abbiano nulla a pretendere, salvo quanto dovuto per il servizio esplicitato fino alla comunicazione interdittiva;

Che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva pari al 10% del costo dell'opera, € 40.424,00, a mezzo di Polizza Fideiussoria definitiva n. 69/02/802864042, con scadenza al 12/12/2020, rilasciata dalla Società di Assicurazioni Amissima - Agenzia di Milano, in atti al prot. n. 63221 del 13/12/2019 ed integrazione n. 250 del 24.01.2020 con scadenza al 12/12/2020;

Che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT/CAR n. 821482059, in atti al prot. n. 63221 del 13/12/2019, rilasciata dalla Società di Assicurazioni Amissima



- Agenzia di Milano;

Che la Società, ha provveduto tramite bonifico al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 1.870,59 in data 13/12/2019 ed € 610,10 in data 24/01/2020 quali spese contrattuali, alla Banca Monte Dei Paschi Di Siena - Agenzia di Gaeta (LT), Tesoreria del Comune di Gaeta;

Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: Banca Monte Dei paschi Di Siena - Agenzia di Itri (LT) -IBAN: IT60A0103074000000000464963 e la persona autorizzata ad operare sul conto è il Sig. Fusco Minelio, C. F. FSCMNL75L12D708U;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO APPRESSO**

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti che, indicati in premessa e pur non materialmente allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.


Art. 2. Oggetto del contratto.

Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori per l'opera di - Realizzazione dell'area di parcheggio pubblico in Piazza Risorgimento nel Comune di Gaeta - . L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 3. Ammontare del contratto.

Il presente contratto è stipulato a misura.

L'importo contrattuale ammonta ad € 404.233,48, esclusa IVA al 10% per €



40.423,35, per oneri della sicurezza € 13.796,36, per complessivi € 444.656,83.

Art. 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. L'amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi



autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti:

b) non è alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.



9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell'appaltatore.

Art. 5. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Art. 32 CSA).

Art. 6. Pagamenti in acconto.

1. Solo dopo l'ultimazione dei lavori, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta, si procederà all'emissione di un primo ed unico stato d'avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali (28/29/34 e 35 del CSA).
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza



delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: <<lavori a tutto il (con l'indicazione della data di chiusura)>>;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;

c) l'appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. L'amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell'appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. .

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause



non dipendenti dall'Appaltatore;

6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, del subappaltatore a norma dell'articolo 53, comma 1 del presente Capitolato. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 del CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 66 CSA in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento.

Art. 7. Pagamenti a saldo.

1. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Si applicano le disposizioni



di cui all'art. 30 del CSA.

2. Il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione lavori.

3. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall'art. 125, comma 3°, D.P.R. 05.10.2010 n° 207, e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 8. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze.

2. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

3. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 , con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve (art. 31 del CSA).



Art. 9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Agli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., il titolare e legale rappresentante della società affidataria assume l'obbligo di utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine di registrarvi i pagamenti derivanti dalla stipula del presente atto che saranno effettuati con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso e pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a comunicare al Comune di Gaeta gli estremi identificati del conto dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comprese le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/2010, il presente atto è risolto di diritto, ex art.1456 del codice civile, qualora la società affidataria non si avvalga, ai fini dei pagamenti, di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136 del 2006 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10. Consegna dei lavori - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori Sospensione dei termini.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è indicato agli artt. 17 e ss. del CSA e nell'offerta tecnica e temporale che, se pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella data dalla prima convocazione. Qualora sia inutilmente



trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà del Comune di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine contrattuale.

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Comune per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre i sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall'art. 153, commi 8,9 e 10 del d.p.r. 207/2010, il Responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

5. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. La sospensione e la ripresa, dei lavori risultano dall'apposito verbale.

6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.



Art. 11. Penali.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 oppure comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA);

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

1. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26 del Capitolato Speciale.

2. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.



3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 26, in materia di risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.


1. Il certificato di regolare esecuzione e/o il certificato di collaudo, devono essere emessi entro il termine di tre (3) mesi dall'ultimazione dei lavori medesimi, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "regolare esecuzione", trascorsi due anni dalla sua emissione, assumano carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla



gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione e di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Come previsto nel D. Lgs n. 50 2016 l'appaltatore deve ottemperare il compimento di tutte le operazioni, compresa la emissione del certificato e la sua trasmissione all'Amministrazione appaltante con relativi atti, dovrà avvenire nel termine di sei mesi decorrenti dalla ultimazione.

Art. 13. Risoluzione del contratto.

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.



3. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

4. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

5. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nominare il supplente rispettante il D. Lgs n. 50 2016.

6. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 14. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.



1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria definitiva n. 69/02/802864042, con scadenza al 12/12/2020, e integrazione n. 250 del 24/01/2020 rilasciata dalla Società di Assicurazioni Amissima- Agenzia di Milano.
2. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa



sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "collaudo".


Art. 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di "regolare esecuzione", con polizza assicurativa RCT/CAR n. 821482059, rilasciata dalla Società di Assicurazioni Amissima - Agenzia di Milano.

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per



settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese sub appaltatrici, dovranno presentare al Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune effettua trattenute del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 123, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Il piano di sicurezza e di coordinamento formano parte integrante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al "coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva", gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati oltre al piano operativo di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione



committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltato.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto (art. 49), ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20. Cessione del corrispettivo d'appalto.

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 21. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula



al Comune, entro novanta giorni dalla opposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, la definizione delle stesse è attribuita alla giurisdizione ordinaria.

Art. 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.

2. L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2014. , che dichiara di conoscere ed accettare.

3. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del contratto. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune di Gaeta provvederà alla contestazione, assegnando un termine di giorni quindici (gg. 15) per la presentazione delle giustificazioni.

4. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del Dipartimento competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto dal risarcimento dei danni.

Art. 23. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara



che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa di € 200,00 ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di €45,00.

Art. 24. Documenti allegati.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i documenti indicati dall'art. 5 del CSA.

Il Segretario Comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, (D. Lgs. n. 101/2018) informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.



E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dal




Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia occupa pagine intere ventitre (23) e tre righe della ventiquattresima (24) pagina fin qui escluse le firme.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 11:00.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CTA
(Ing. Massimo Monacelli)
(firma autografa)





SOCIETÀ' FUSCO DI FUSCO MINELI & C. S.A.S.
(Rapp. Legale Sig. Fusco Minelio)
(firma autografa)



FUSCO
di Fusco Minelio & C. s.a.s.
Via 1 Maggio, 5 - 04020 ITRI (LT)
C.F./P.IVA 02 209 980 594

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005 e s.m.i..